

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA ESTENSIONE AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI RICCIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA PER LA ACQUISIZIONE DI ALCUNI SERVIZI GIA' OGGETTO DI APPOSITA CONVENZIONE FRA I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI RIMINI**

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì ... (...) del mese di ....., in Bellaria Igea Marina , Piazza del Popolo n. 1, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

1. Il **COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA** rappresentato dal Dott. IVAN CECCHINI, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo n. 1, Bellaria Igea Marina (RN), C.F. 00250950409, nella sua qualità di Direttore Amministrativo del Comune di Bellaria Igea Marina ed in esecuzione e in virtù di della Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del .././2017;

**E**

2. Il **COMUNE DI RIMINI** rappresentato dal Dott. FABIO MAZZOTTI, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Rimini, Piazza Cavour 27, Rimini, P.iva 00304260409 , nella sua qualità di Direttore dell'area Direzione dei servizi educativi e di protezione sociale, ed in esecuzione e in virtù di della Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ../07/2014,

**E**

3. **L'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA**, rappresentato dal Dott. MARCELLO FATTORI nella sua qualità di Presidente in carica che dichiara di agire in nome e per conto dell'UNIONE DI COMUNI VALLEMARECCHIA, Piazza Bramante 11, Novafeltria (RN), P.Iva 91120860407, che rappresenta in forza all'articolo 6, 5° comma, dello Statuto e in esecuzione alla deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ;

**E**

4. **L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**, con sede legale in Via De Gasperi 8, Ravenna, P.IVA: 02483810392, rappresentata dalla Dott.ssa Laura Zanzani nella sua qualità di Direttore del Distretto di Riccione ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018, di seguito denominata l'Azienda;

**E**

5.1) il **COMUNE DI CATTOLICA**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;

5.2) il **COMUNE DI CORIANO**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;

5.3) il **COMUNE DI GEMMANO**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;

5.4) il **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;

5.5) il **COMUNE DI MONDAINO**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;

- 5.6) il **COMUNE DI MONTESCUDO - MONTECOLOMBO**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;
- 5.7) il **COMUNE DI MONTEFIORE CONCA**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;
- 5.8) il **COMUNE DI MONTEGRIDOLFO**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;
- 5.9) il **COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;
- 5.10) il **COMUNE DI RICCIONE**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;
- 5.11) il **COMUNE DI SALUDECIO**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;
- 5.12) il **COMUNE DI SANGIOVANNI IN MARIGNANO**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018;
- 5.13) il **COMUNE DI SAN CLEMENTE**, rappresentato nel presente atto dal \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018.
- 5.14) **L'UNIONE DELLA VALCONCA**, rappresentata nel presente atto in persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta dell'Unione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018

#### **PREMESSO:**

- che ai sensi dell'art. 131 del Decr. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 112, nell'ambito dei conferimenti alle Regioni e agli Enti Locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti dalla legge allo Stato e quelli trasferiti all'INPS, sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle Province;
- che la L. 328/2000 individua i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali e definisce le funzioni ed attività che spettano ai Comuni;
- che il sistema di programmazione dei servizi sociali delineato dalla L. 328/2000 prevede un obbligo di aggregazione della domanda, individuando l'unità minima di riferimento nell'«ambito» territoriale, anziché nel singolo Comune. Gli ambiti sono individuati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) tramite forme di concertazione con gli enti locali interessati e, di norma, coincidono con i distretti sanitari;
- che l'art. 7 della L.R. 12.05.1994 n. 19 così come sostituito dall'art. 57 della L.R. 12.03.2003 n. 3, prevede che gli Enti Locali e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia

d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di Zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del DPCM 14.02.2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze;

- che nel quadro di questi accordi, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3° dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992.

- che l'Azienda USL assume la gestione di attività o servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale (art.17 L.R. n. 2/2003);

- che l'Azienda USL può partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.

## RICHIAMATI

- l'art. 37 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, per quanto di interesse, che prevede:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'[articolo 38](#).

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

- l' Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi) che stabilisce:

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'[allegato IX](#) rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'[allegato XIV, parte I, lettera F](#), conformemente ai modelli di formulari di cui all'[articolo 72](#);

b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'[allegato XIV, parte I](#). L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.

2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'[articolo 63](#).

3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all'[allegato IX](#) rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'[allegato XIV, parte I, lettera H](#), conformemente ai modelli di formulari di cui all'[articolo 72](#). Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'[articolo 72](#).

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'[allegato IX](#), nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 21](#), le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

5-quinquies. Le finalità di cui agli [articoli 37 e 38](#) sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da [54 a 58](#) e da [60 a 65](#).

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli [68](#), [69](#), [75](#), [79](#), [80](#), [83](#) e [95](#), adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera d\)](#), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 36](#).

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'[articolo 144](#), compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.

- L'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art.30 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale degli enti partecipanti ai quali affidare con delega l'esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Considerato che:

- in virtù dei richiamati art. 37 e 142 del D.Lgs n. 50/2016 può essere stipulato tra gli Enti locali in epigrafe indicati un accordo per la gestione associata delle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso la costituzione di un Ufficio Unico che fungerà da Centrale di Committenza per conto degli enti medesimi alle condizioni di cui al presente accordo;
- con Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ i Comuni di Bellaria – Igea Marina e Rimini e l'Unione dei Comuni della Valmarecchia e Ausl Romagna hanno concluso un accordo per l'acquisizione in forma associata dei servizi in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario di competenza degli enti locali;
- ritenuto, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3 della appena citata Convenzione, di estendere anche ai Comuni del distretto sociosanitario di Riccione i contenuti dell'accordo mediante essa definito, limitatamente ai servizi il cui ambito ottimale di erogazione è storicamente individuato nella provincia;

Tutto ciò premesso, tra gli enti in epigrafe emarginati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **Art. 1 – Premesse**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali hanno per le parti valore vincolante anche in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

### **Articolo 2 - Finalità**

2.1 La presente convenzione ha la finalità di regolamentare, in modo coordinato ed in forma associata tra le parti, lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti all'attività di acquisizione di beni e servizi individuati al successivo art. 3 e nei termini, modalità e condizioni degli articoli che seguono, al fine di:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale
- d) dare attuazione ai contenuti dei Piani di zona distrettuali dei Comuni del distretto socio sanitario di Rimini e Riccione, tutelare l'interesse dei comuni associati e dell'Azienda, tutelare l'interesse di utenti in fascia debole (anziani, disabili, minori ecc..).

### **Articolo 3 – Oggetto**

3.1 Oggetto del presente accordo è l'acquisizione in forma associata dei servizi in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario di competenza degli enti locali ove sono coinvolti i Comuni dei Distretti di Rimini e di Riccione e l'Azienda USL della Romagna in rapporto alla competenza sanitaria ed alla gestione amministrativo-contabile del FRNA e del Fondo Dopo di Noi , in particolare:

3.1) servizio relativo alla gestione di strutture denominate centri socio occupazionali (CSO)

3.2) servizio di telesoccorso, teleassistenza, nucleo fragilità e disagio bioclimatico;

3.3) servizio di trasporto utenti disabili e minori;

Resta salva la facoltà di implementare e/o ridurre i servizi sociali e sociosanitari di cui al comma 1 previa adozione di espressi ed appositi atti da parte dei Comuni sottoscrittori dell'accordo e dell'Azienda alle medesime condizioni di convenzione.

#### **Articolo 4 - Ambito applicativo**

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, la presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di beni disciplinate, anche in parte dal D.Lgs n. 50/2016.

Si intendono ricomprese tutte le modalità di affidamento previste nel Codice degli appalti, con particolare attenzione alle procedure che favoriscano il coinvolgimento degli enti del terzo settore , in conformità al D.Lgs n. 117 del 03/07/2017- Codice del Terzo settore .

Potranno essere definiti, in accordo con gli enti associati, elenchi o sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette o negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza.

La co-progettazione è di norma di competenza esclusiva dei singoli enti. Tuttavia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, potranno essere attivate forme di co-progettazione , poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, ovvero modalità alternativa di erogazione dei servizi che rispondano all'esigenza di un modello gestionale flessibile e semplificato di prestazioni infungibili in ambito socio-sanitario, educativo e socio riabilitative, quali l'erogazione di contributi per lo svolgimento diretto di attività nell'ambito sociale da parte di soggetti del terzo settore.

Nell'utilizzo dello strumento convenzionale e della concessione di sovvenzioni o contributi ed in genere nell'attribuzione di vantaggi economici, la Centrale di Committenza deve attenersi a regole di trasparenza e imparzialità, in esito a procedure competitive precedute da adeguate forme di pubblicità.

Costituiscono cornice di riferimento il D.lgs n. 50/2016, il D.lgs n. 117/2017 e la Delibera dell'Autorità nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 ad oggetto "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali " e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 5 - Durata**

Il presente accordo ha una durata di anni tre .

L'accordo potrà essere rinnovato per pari o diverso periodo, previo atto deliberativo delle parti.

Le parti tutte, per quanto di propria competenza, si impegnano anche oltre la scadenza del presente accordo al rispetto integrale di tutti gli adempimenti conseguenti agli affidamenti e alla sottoscrizione dei relativi accordi quadro o contratti di servizio che intervengano in esecuzione del presente atto.

Gli affidamenti dovranno di regola essere pluriennali e potranno prevedere opzioni di proroga o rinnovo nei documenti di gara e contrattuali.

## **Articolo 6 – Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza per gli Enti associati**

Con la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, art. 37 comma 4 lett.b) e art. 142, comma 5-quater del D.Lgs n. 50/2016, nonché dell'art. 7 della L.R. 12.05.1994 n. 19 così come sostituito dall'art. 57 della L.R. n.3/2003, i Comuni deleganti e l'Azienda USL della Romagna in rapporto alla competenza sanitaria ed alla gestione amministrativo-contabile del FRNA e del Fondo Dopo di Noi che vengono in rilievo - come regolamentato nella apposita convenzione sulla gestione associata tra i Comuni ed integrata con l'Azienda USL per ogni distretto -, delegano espressamente al Comune di Bellaria Igea Marina, che accetta la gestione in forma associata delle attività propedeutiche, connesse e conseguenti agli affidamenti dei servizi individuati all'art. 3, nei termini, condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

Per effetto dell'intervenuta delega il Comune delegato svolge in nome e per conto dei Comuni deleganti e dell'Azienda USL, per quanto di sua spettanza, le attività di selezione del contraente ed assume la qualifica di Ente capofila.

Il Comune di Bellaria Igea Marina istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) per la gestione in forma associata delle acquisizioni delle prestazioni di cui al presente accordo in conformità all'art. 37, comma 4 lett.b) e art. 142, comma 5-quater del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

La struttura organizzativa istituita dal Comune di Bellaria Igea Marina per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica in quanto struttura di supporto agli Enti territoriali associati al perseguimento delle loro necessità in materia di contratti pubblici e per l'adempimento degli obblighi di legge in materia.

Pertanto tutti gli elementi identificativi del Comune di Bellaria Igea Marina sono utilizzati nelle procedure svolte dalla CUC.

Il Comune di Bellaria Igea Marina è sede di svolgimento delle attività, nonché sede legale di domiciliazione delle procedure di cui alla presente convenzione, con particolare riguardo a: protocolli e pec ufficiali, atti dirigenziali, albo pretorio, pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, riferimenti per comunicazioni e contatti con gli operatori economici, conservazione degli atti di procedura,.

## **Articolo 7 – Funzioni dell'Ente capofila operante come CUC e dei singoli Enti sottoscrittori**

Costituisce cornice di riferimento per la ripartizione delle funzioni ed attività di competenza dell'Ente capofila operante come CUC ed i singoli Enti sottoscrittori quanto individuato nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per l'esatta individuazione delle modalità operative di funzionamento della Centrale si rinvia a singoli e specifici protocolli tra le parti e a circolari esplicative emanate dal Dirigente della Centrale .

In caso di accordo quadro la stipula del contratto per servizi di ambito distrettuale è di competenza del Direttore dell'ufficio di piano; nel caso dei servizi di ambito distrettuale provinciale è prevista la stipula congiunta dei Direttori dei due distretti.

Gli enti associati si impegnano inoltre a:

- concordare con il Responsabile dell'Ufficio CUC tempi e modalità finalizzati a consentire al medesimo il buon funzionamento della Centrale di Committenza;
- limitatamente al personale degli Enti Locali, procedere all'assegnazione funzionale del personale di volta in volta necessario;
- assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, partendo dalla comunicazione della programmazione degli interventi e dei conseguenti strumenti di pianificazione finanziaria;

- stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché ad assicurare ogni comunicazione alla CUC con largo anticipo delle acquisizioni che si intendono effettuare nell'anno successivo o in quello di riferimento, onde consentire al responsabile della CUC di pianificare i carichi di lavoro e determinare ogni spesa.

L'esercizio da parte del Comune Delegato delle funzioni delegate e dei relativi poteri non comporta il trasferimento al Comune di Bellaria Igea Marina della titolarità delle competenze, le quali permangono in capo ai singoli enti deleganti, che provvedono al finanziamento delle attività.

Il Comune delegato si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente accordo secondo quanto definito nella programmazione annuale e nel rispetto delle quote definite. Non potranno, pertanto, essere garantiti servizi per i quali non è prevista l'opportuna copertura finanziaria.

Condizione per l'avvio delle procedure di affidamento da parte del Comune delegato è la preventiva previsione da parte di tutti gli enti associati nel bilancio di previsione di ciascuno e nel relativo PEG della copertura economica del servizio per la quota di propria competenza, nonché l'adozione dei specifici atti di impegno finanziario.

Gli enti associati si impegnano a fornire al Comune delegato, tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che il delegato reputasse necessarie e/o opportune allo svolgimento delle funzioni delegate.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune delegato in caso di ritardi e/o omissioni dei deleganti nel rispetto degli obblighi posti a loro carico ai sensi del presente accordo.

#### **Articolo 8 – Funzioni di competenza dell'Azienda AUSL**

Previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione che le prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, siano conformi alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il pagamento delle fatture relative ai servizi affidati ai sensi della presente convenzione, alle scadenze e secondo le modalità indicate nei vari contratti di servizio, sarà effettuato dall'Azienda in forza della:

- propria competenza sanitaria, per quanto concerne le prestazioni che trovano copertura attraverso le risorse economiche del bilancio sanitario;
- gestione amministrativo-contabile del FRNA ai sensi della DGR n. 1206/2007 e del Fondo Dopo di Noi (Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della Legge n.112/2016 e del decreto Interministeriale del 23.11.2016), per quanto concerne le prestazioni che trovano copertura attraverso le risorse economiche del FRNA, nel rispetto di quanto regolamentato nelle convenzioni per ogni distretto aventi ad oggetto la gestione associata tra i Comuni ed integrata con l'Azienda USL riguardo alle aree indicate in premessa;
- accordo sottoscritto per ogni Distretto per la gestione amministrativo-contabile delle risorse economiche attinte dai bilanci comunali e trasferite all'Azienda USL nelle aree in gestione associata tra i Comuni ed integrata con l'Azienda.

Sarà cura dell'Azienda effettuare il pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010.

L'Azienda, in qualità di delegato al pagamento delle fatture relative ai servizi affidati ai sensi della presente convenzione, riceverà dagli Enti associati le risorse economiche necessarie a dare copertura finanziaria agli interventi programmati nei termini che saranno stabiliti nelle convenzioni di delega e nelle convenzioni aventi ad oggetto la gestione associata tra i comuni e integrata con l'Azienda.

L'Azienda dovrà effettuare i pagamenti nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al D.Lgs n. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" assumendo la piena responsabilità nel caso di ritardi non giustificati ed esonerando espressamente il Comune delegato al risarcimento degli interessi moratori e le altre spese di cui al D.Lgs n. 231/2002 nel caso di ritardo immotivato nei pagamenti.

Si applicano per quanto compatibili le norme di cui all'art. 1269 codice civile.



## **Articolo 9 - Struttura organizzativa**

La C.U.C. è un'unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune capofila.

Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della C.U.C., e chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Al Responsabile della C.U.C. sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune capofila, in accordo con gli enti associati, con deliberazione della Giunta, approva la struttura organizzativa della C.U.C., individuando, di norma, fra il personale dipendente degli enti associati, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica degli enti associati.

La struttura organizzativa è costituita da un nucleo stabile dedicato cui sono assegnate unità lavorative individuate in accordo tra gli enti sottoscrittori.

Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ma con modalità flessibili tali da consentire la sua operatività, a distanza, in remoto, o con presenza, anche temporanea o ad ore, presso la CUC in base alle esigenze e carichi di lavori della CUC.

La struttura organizzativa della CUC è flessibile ed aperta alla presenza e collaborazione, anche occasionale, di altro personale degli enti associati in base alle professionalità necessarie ed alle esigenze e carichi di lavori della CUC.

Ai fini del corretto ed efficace funzionamento della CUC gli enti interessati devono segnalare con un anticipo di almeno quattro mesi al Responsabile della CUC le procedure da attivare.

Il Responsabile della CUC valuta la rispondenza della richiesta alla presente convenzione e propone, a seconda dei casi, al singolo ente interessato e al Distretto di competenza gli apporti professionali e il monte ore necessari.

Il Responsabile della C.U.C., opera mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la gestione nell'ente di appartenenza.

Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuna dei Comuni aderenti, alle procedure svolte dalla C.U.C. si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune capofila.

Resta inteso che i rapporti tra il Comune Capofila e gli enti associati, sono incentrati non sulla rigida ripartizione delle competenze e funzioni, ma ispirati ad un modello flessibile basato sulla fattiva e leale collaborazione, sulla condivisione dei compiti e su soluzioni concordate in merito alle necessità organizzative della CUC in relazione alle singole procedure, con impegno a rispondere alle necessità prospettate in termini di disponibilità, sia pure temporanea, di proprio personale per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

## **Articolo 10 - Programmazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 5-quater del D. Lgs. 50/2016, gli Uffici di piano distrettuale, relativamente ai servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. A) del presente atto, si impegna a trasmettere a l'elenco delle forniture e servizi indicato oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento che verranno affidati nell'anno di riferimento.

## **Articolo 11 - Rapporti finanziari**

Per le funzioni delegate oggetto della presente convenzione non verrà erogato alcun compenso o indennità a favore del Comune delegato o ai dipendenti degli enti associati e dell'Azienda UsI che a qualsiasi titolo

partecipano alla gestione delle procedure di affidamento (compresa la partecipazione alle Commissioni di gara).

Gli enti associati si impegnano a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale unica di committenza.

Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in: - "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara (contributo Anac, pubblicità legale, commissioni giudicatrici, eventuali spese postali, etc.); - "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza (personale, acquisto di attrezzature, software, cancelleria, utenze, etc.).

Tra i costi generali è compreso il premio assicurativo per la stipulazione di un'appendice della polizza di responsabilità patrimoniale RC Terzi a copertura dei rischi derivanti dall'attività della CUC.

I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base del riparto annuale delle spese complessive previste in sede di bilancio del Comune capofila rispetto al numero delle procedure di affidamento, al loro valore complessivo ed alla quota di intervento da parte dell'Ufficio Associato e dovrà essere anticipato da parte degli associati.

I costi diretti sono a carico dei singoli enti .

Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ente associato.

Nel caso di procedure aggregate o svolte per tutti o parte degli enti associati, i costi diretti sono ripartiti in quota parte tra tutti gli associati coinvolti.

Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capofila e le eventuali divergenze saranno risolte in via amministrativa.

## **Art. 12 - Contenzioso**

Eventuali controversie promosse da soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'ente di riferimento per il quale è stata espletata la procedura di affidamento .

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza collabora con l'ente o con il Professionista incaricato nell'eventuale azione difensiva fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa e mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

Per le gare aggregate, nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'Ente capofila

Nel caso di affidamenti riguardanti esclusivamente uno solo dei Comuni aderenti alla CUC, detto Comune interessato decide autonomamente se costituirsi o meno in giudizio, sopportando per intero, in caso affermativo, ogni onere e gestendo in proprio l'intera procedura connessa.

Nel caso di affidamenti riguardanti congiuntamente due o più Comuni aderenti alla CUC, i Comuni interessati valutano il quadro delineato dall'Ente Capofila operante come Centrale Unica di Committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

In caso di costituzione in giudizio in forma congiunta, l'onere derivante dal contenzioso viene suddiviso tra i Comuni per i quali è stata esperita gara in forma congiunta, in proporzione alla quota parte dell'importo di gara afferente il singolo Comune.

In caso, invece, di costituzione in forma disgiunta, ciascun Ente aderente sopporterà gli oneri derivanti dalla propria costituzione in giudizio.

### **Articolo 13 Obblighi di informazione**

Il Comune delegato, ha l'obbligo di garantire un'adeguata informazione a richiesta sull'andamento delle attività delegate all'ente/i interessato/i e, per quanto di propria competenza, all'Ufficio di piano distrettuale che svolge funzioni di controllo .

Il Comune delegato deve presentare agli enti interessati e all'ufficio di piano distrettuale una relazione annuale a consuntivo dell'attività svolta.

Il Comune delegato in via preventiva informa periodicamente gli enti associati e l'Azienda sulle esigenze organizzative ed eventuali criticità anche in termini di apporto di personale .

### **Articolo 14 – Norme particolari**

Il Comune di Bellaria Igea Marina , in quanto comune non capoluogo non avente la possibilità di essere autonoma Centrale di Committenza, potrà avvalersene, come ente associato della Centrale Unica di committenza istituita ai sensi del presente accordo, per svolgere le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di qualsiasi genere per il Comune di Bellaria Igea Marina medesimo, con oneri generali e diretti a suo completo ed esclusivo carico.

In presenza di interessi comuni di più amministrazioni la Centrale può svolgere procedure di gara di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore degli enti associati e dell'ente interessato, eventualmente aperte ad altre amministrazioni sulla base della conclusione di specifici accordi ai sensi del citato art. 37 del D.Lgs n.50/2016.

### **Articolo 15 - Norme di rinvio e chiusura**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme del D.lgs n. 50/2016 nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali. Eventuali norme sopravvenute in materia sono da considerare integrative e/o sostitutive delle parti del presente accordo difformi o incompatibili con esso.

Resta salvo quanto previsto all'art. 38 del D.lgs n. 50/2016 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.

### **Articolo 16 - Variazioni**

Ogni eventuale variazione al presente accordo che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

### **Articolo 17 - Registrazione**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

### **LE PARTI**

**Allegato sub. "A" alla convenzione**

<b>Servizi non oggetto di accreditamento</b>	
<b>FUNZIONE</b>	<b>SOGGETTO COMPETENTE</b>
<b>Presenza in carico e progettazione individualizzata</b>	Servizio Sociale territoriale del distretto di competenza
<b>Committenza</b> (art. 6 della convenzione sulla gestione associata)	Congiunta tra gli Enti del distretto socio sanitario (Enti Locali ed AUSL) per i valori aggregati (es.: esplicitazione delle quantità e delle caratteristiche dei servizi)
<b>Acquisto Servizi e prestazioni</b>	
- scelta del fornitore e redazione del relativo accordo (tra cui funzioni di Rup del modulo aggregativo)	Centrale unica di committenza
- cura adempimenti che precedono sottoscrizione contratto	Centrale unica di committenza
- sottoscrizione contratto	Tutti gli Enti Locali e Asl
<b>Esecuzione (tra cui funzioni di Dec)</b>	
- <b>Ordine</b>	Responsabili servizi, coordinati da Udp
- <b>Controllo esecuzione</b>	Responsabili servizi, coordinati da Udp
<b>Liquidazione e pagamento</b>	Asl (gestione amministrativa e contabile Fma)